

IL RUOLO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI  
NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FDT.  
LE REGOLE TECNICHE 2025

---

*A CURA DI LAURA MACCI*

## Inquadramento normativo

La disciplina italiana in materia di antiriciclaggio trova la sua fonte principale nel:

➤ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Ulteriori riferimenti:

- UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- Guardia di Finanza
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## Inquadramento normativo

**Il commercialista è qualificato come “soggetto obbligato”** (art. 3 D.Lgs. 231/2007) quando presta assistenza in ambito:

- societario
- fiscale
- contabile
- finanziario
- nella costituzione, gestione o amministrazione di società, trust, enti analoghi
- operazioni immobiliari o finanziarie di rilievo.

# Inquadramento normativo

Il sistema si fonda su

➤ **un modello preventivo–collaborativo**

nel quale i professionisti non sono meri destinatari di obblighi formali, ma

➤ **presidi avanzati di legalità economica.**


## Il principio della collaborazione attiva

L'art. 3 e gli artt. 17–41 del D.Lgs. 231/2007 delineano un obbligo non meramente passivo, ma **proattivo**.

La collaborazione attiva si sostanzia in:

1. **adeguata verifica della clientela (KYC)**
2. **valutazione del rischio**
3. **conservazione dei dati**
4. **segnalazione di operazioni sospette**

È centrale il principio dell'**approccio basato sul rischio** (“risk based approach”)



**non tutti i clienti e le operazioni presentano il medesimo livello di esposizione al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.**

Il professionista deve:

- valutare il rischio intrinseco del cliente
- valutare il rischio della prestazione professionale
- adottare misure proporzionate

# Adeguata verifica e valutazione del rischio

## Identificazione e verifica

Occorre:

- identificare il cliente e il titolare effettivo
- comprendere struttura proprietaria e controllo
- acquisire informazioni su scopo e natura della prestazione

# Adeguate verifica e valutazione del rischio

Criticità frequenti:

- società con assetti opachi
- interposizioni fiduciarie
- catene societarie estere
- trust



# Adeguate verifica e valutazione del rischio

## Titolare effettivo

Particolare attenzione alla corretta individuazione del titolare effettivo ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. 231/2007.

### **Rischi operativi:**

- assetti frammentati sotto soglia 25%
- controllo di fatto
- influenza dominante non formalizzata

# Adeguata verifica e valutazione del rischio

## Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF e recepiti dal CNDCEC sono **uno strumento tecnico di supporto**, non automatismi decisionali.

Esempi tipici per studi professionali:

- utilizzo di società “veicolo”
- operazioni economicamente incongrue rispetto al profilo fiscale
- frequenti modifiche della compagine sociale
- compensazioni o finanziamenti infragruppo non giustificati

## La segnalazione di operazione sospetta

La SOS è l'elemento qualificante della collaborazione attiva.

Presupposto:

- “sospetto fondato” che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Non è richiesta la prova del reato.

La segnalazione:


- è inviata alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- è coperta da riservatezza
- non costituisce violazione del segreto professionale (art. 35)

# La segnalazione di operazione sospetta

## Elemento critico

La difficoltà di distinguere tra:

- pianificazione fiscale aggressiva
- illecito tributario
- riciclaggio



## Criticità operative per i commercialisti

- \* **Sovrapposizione con obblighi fiscali**
- \* **Difficoltà di valutazione del sospetto**
- \* **Pressione competitiva sul mercato professionale**
- \* **Rischio di deresponsabilizzazione interna nello studio associato**



## Buone pratiche

- **manuale interno antiriciclaggio aggiornato**
- **nomina di un responsabile interno**
- **formazione periodica documentata**
- **check list operative**
- **sistema di archiviazione strutturato**



# Il commercialista come presidio di legalità

Il commercialista è:

- consulente fiduciario dell'imprenditore
- interprete tecnico della normativa fiscale
- soggetto obbligato antiriciclaggio
- interlocutore qualificato dell'autorità finanziaria

## Il commercialista come presidio di legalità

La collaborazione attiva non è un adempimento burocratico, ma:

- strumento di tutela dello studio
- presidio del mercato
- fattore reputazionale
- elemento di credibilità istituzionale

# Il commercialista come presidio di legalità

In un contesto in cui il riciclaggio si evolve attraverso:

- strumenti finanziari complessi
- strutture societarie transnazionali
- digitalizzazione dei flussi

il ruolo del professionista diventa sempre più centrale.

## Errori tipici rilevati nei controlli antiriciclaggio

1. Fascicolo cliente incompleto o non aggiornato
2. Assenza di documentazione sulla valutazione del rischio (valutazione solo formale)
3. Mancata o errata individuazione del titolare effettivo
4. Applicazione sistematica dell'adeguata verifica ordinaria anche in presenza di rischio elevato
5. Mancanza di evidenza del monitoraggio periodico del rapporto
6. Manuale antiriciclaggio non aggiornato o non coerente con l'organizzazione reale dello studio
7. Assenza di formazione periodica documentata del personale e dei collaboratori
8. Mancata motivazione scritta della decisione di non procedere a Segnalazione di Operazione Sospetta

## Errori sostanziali rilevati nei controlli antiriciclaggio (profili operativi)

1. Sottovalutazione del rischio in presenza di strutture societarie complesse
2. Mancata analisi della coerenza economica delle operazioni rispetto al profilo del cliente
3. Confusione tra pianificazione fiscale aggressiva e possibile riciclaggio di reati tributari
4. Assenza di approfondimento in presenza di movimentazioni finanziarie anomale
5. Mancata attivazione dell'adeguata verifica rafforzata in presenza di PEP o aree geografiche ad alto rischio
6. Ritardo nella valutazione del sospetto e nella eventuale trasmissione della SOS
7. Delegare di fatto al cliente la ricostruzione del titolare effettivo senza verifica critica
8. Assenza di tracciabilità del ragionamento professionale sottostante alle decisioni adottate

## Regole tecniche CNDCEC 2025

Le Regole Tecniche CNDCEC 2025:

- aggiornano l'impianto precedente alla luce delle evoluzioni normative europee;
- rafforzano l'approccio risk-based;
- introducono maggiore formalizzazione del processo valutativo;
- pongono particolare attenzione alla documentazione del "ragionamento professionale".

Elemento centrale: **superamento dell'adempimento formale a favore della tracciabilità sostanziale delle scelte professionali.**

# Regole tecniche CNDCEC 2025

Le regole si articolano in:

- autovalutazione del rischio dello studio
- adeguata verifica della clientela
- conservazione e tracciabilità
- segnalazione operazioni sospette
- organizzazione interna e formazione

# Regole tecniche CNDCEC 2025

## Novità rilevanti 2025

- Rafforzamento della documentazione del processo decisionale
- Maggiore attenzione alla coerenza tra rischio attribuito e misure adottate
- Integrazione con strumenti digitali di conservazione
- Chiarezza sulle differenze operative tra commercialista consulente e revisore legale

## La posizione del revisore nel sistema AML

Il revisore legale:

- è soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2007;
- opera in posizione “terza” rispetto alla gestione;
- ha accesso privilegiato a informazioni contabili e finanziarie.

Il revisore può intercettare:

- falsificazioni contabili;
- sovralfatturazioni;
- operazioni infragruppo artificiose;
- utilizzo distorto di crediti fiscali.

## La posizione del revisore nel sistema AML

Le Regole Tecniche 2025 evidenziano che:

- l'adeguata verifica nel caso del revisore è collegata all'incarico di revisione;
- la valutazione del rischio deve integrarsi con la pianificazione del lavoro di revisione;
- il rischio di riciclaggio può emergere durante le procedure di audit.

### **Elemento critico:**

*Il revisore non può limitarsi alla valutazione iniziale ma deve monitorare il rischio durante l'intero incarico.*

# La posizione del revisore nel sistema AML

Le Regole 2025 insistono su:

- coerenza tra rischio AML e rischio di revisione;
- documentazione incrociata tra fascicolo di revisione e fascicolo AML;
- tracciabilità delle valutazioni effettuate.

## La posizione del revisore nel sistema AML

<b>Situazione rilevata</b>	<b>Implicazione AML</b>
Crediti fiscali anomali	Valutazione rischio riciclaggio
Operazioni con parti correlate opache	Verifica titolare effettivo
Ristrutturazioni societarie non coerenti	Possibile operazione sospetta

## La posizione del revisore nel sistema AML

Le Regole Tecniche CNDCEC 2025:

- rafforzano la responsabilità sostanziale del professionista;
- impongono coerenza tra rischio attribuito e misure adottate;
- richiedono documentazione del processo logico-decisionale.

Per il revisore legale il presidio AML non è separato dall'attività di audit, ma **ne costituisce una componente integrata.**

# Flowchart decisionale AML – Revisore Legale

1. Anomalia contabile rilevata  
(in fase di audit)

2. Valutazione sostanza economica  
(coerenza operazione)

3. Valutazione rischio AML  
(elementi oggettivi e soggettivi)

4. Rivalutazione livello di rischio  
(Basso / Medio / Alto)

5. Decisione su SOS  
(Segnalare / Non segnalare)

6. Documentazione del  
ragionamento  
nel fascicolo revisione + AML

*GRAZIE DELL'ATTENZIONE*

---

*Laura Macci*